

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO MARKETING SOLUTIONS

Cerved Group S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese – 20097(MI), via dell'Unione Europea 6/a-6/b, Partita IVA IT08587760961 – P.I. Gruppo IT12022630961, numero di iscrizione al Registro delle Imprese MI-2035639 (di seguito, “**Cerved**”), è una società titolare dell'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 134 TULPS ed è distributrice ufficiale di Infocamere s.c.p.a. che gestisce, per conto delle Camere di Commercio, un sistema informatico nazionale relativo ai dati pubblici tenuti per legge dalle stesse Camere di Commercio; Cerved fornisce, direttamente o tramite società partecipate, controllate o *partner*: servizi di informazione commerciale, *rating*, *media monitoring*, elaborazione dati; *software* e applicativi di collegamento e gestione banche dati; sistemi decisionali; servizi di valutazione, gestione e recupero del credito; servizi di assistenza e consulenza in ambito aziendale, *marketing* e ricerche di mercato.

1. DEFINIZIONI

1.1. I termini e le espressioni di seguito elencati, qualora riportati con iniziale maiuscola, devono intendersi con il significato ad essi attribuito nel presente paragrafo o in altro articolo del presente Contratto. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa.

- **BI**: indica la cd. *Business Information*, vale a dire le informazioni relative ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto, provenienti da fonti pubbliche (quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque), da fonti pubblicamente o generalmente accessibili a chiunque, da soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle stesse, dagli stessi soggetti censiti, dagli Interessati e/o da terzi, raccolte in conformità alla normativa vigente, con particolare riguardo al *Codice di Condotta per il trattamento dei dati personali per finalità di informazione commerciale* (Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 29.04.2021, di seguito anche solo “**Codice di Condotta**”), nonché al d.m. 269/2010;

- **Cliente**: il soggetto la cui anagrafica è riportata nel Modulo d'Ordine;

- **Consociate**: indica l'insieme delle società partecipate o controllate da Cerved che erogano un Servizio o, comunque, collaborano con Cerved per l'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto;

- **Contratto**: indica il presente contratto, costituito (i) dalle presenti condizioni generali di contratto (le “**Condizioni Generali**”), (ii) dal modulo d'ordine sottoscritto dal cliente, (iii) dalle eventuali condizioni particolari di contratto specifiche dei servizi ivi indicati (le “**Condizioni Particolari**”) e (iv) dalla *Letter of Proposal* (“la “**LoP**”), laddove presente, e/o, eventualmente, dal documento di progetto per i servizi di consulenza e/o dall'offerta commerciale;

- **Corrispettivi**: indica le somme, previste nel Modulo d'Ordine e relativi allegati, che il Cliente si impegna a corrispondere a Cerved in ragione della fornitura dei Servizi;

- **Deliverable**: indica i prodotti risultanti dai Servizi, compresi, ma non limitati a, qualsiasi relazione, documento, dato, progetto, altro materiale, *software* o qualsiasi parte degli stessi;

- **Informazioni Riservate**: indica qualsiasi informazione appartenente o relativa ad una Parte (incluse le proprie affiliate) divulgata da o per conto di tale Parte (la “**Parte Divulgante**”) all'altra Parte (incluse le sue affiliate) (la “**Parte Ricevente**”) per iscritto, oralmente o con qualsiasi altro mezzo, direttamente o indirettamente, intenzionalmente o meno, prima, alla data o dopo la data del presente Contratto, relativa ad affari, attività, prodotti, servizi, tecnologie e informazioni finanziarie di una delle Parti o dei suoi clienti, dipendenti o amministratori, e qualsiasi altra informazione della Parte Divulgante contrassegnata come confidenziale o che la Parte Ricevente avrebbe dovuto ragionevolmente sapere essere confidenziale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) informazioni commerciali o segreti commerciali, *know-how*, proprietà intellettuale, attività di *marketing*, commerciali, legali, operative e amministrative, informazioni sui prezzi, studi di *benchmarking*, posizioni commerciali, strategie, specifiche, progetti, piani, disegni, *hardware*, *software*, dati, prototipi, strutture, locali, sistemi, sicurezza, procedure, e (ii) tutti i report, copie, riassunti, analisi, dati, piani, previsioni, compilazioni, studi, note, discussioni, interpretazioni, memorandum e altri documenti che contengono o altrimenti riflettono o sono generati da qualsiasi informazione specificata nel sottoparagrafo (i) del presente articolo e il suo contenuto. I termini e le condizioni del presente Contratto e dei documenti allo stesso allegati sono informazioni riservate;

- **Modulo d'Ordine**: indica il modulo d'ordine sottoscritto dal Cliente cui si applicano le presenti Condizioni Generali e le eventuali Condizioni Particolari specifiche per le tipologie di Servizi nello stesso indicate, che contiene le specifiche condizioni commerciali applicate da Cerved al Cliente;

- **Normativa Privacy**: significa il Regolamento 2016/679/UE (“**Regolamento**”), dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“**Codice Privacy**”), dei suoi allegati e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante;

- **Partner**: indica società terze rispetto a Cerved di cui questa si può avvalere per il subaffidamento parziale o totale della fornitura di Servizi e/o dello svolgimento di singole attività relative ai Servizi, alla loro fornitura al Cliente e in generale agli adempimenti di cui al Contratto;

- **Proprietà Intellettuale** indica: (i) brevetti, marchi, disegni e modelli registrati, domande per uno qualsiasi di questi diritti, nomi commerciali e aziendali (compresi i domini Internet e i nomi di indirizzi e-mail), marchi di fabbrica e di servizio non registrati, diritti d'autore, *know-how*, diritti su *database*, su *software*, su processi, diritti su disegni e modelli o invenzioni; e

(ii) diritti di uguale o simile effetto o natura a quelli del precedente punto (i);

- **Servizi**: indica l'insieme dei servizi resi da Cerved al Cliente ai sensi del presente Contratto e riportati dettagliatamente nel Modulo d'Ordine e, eventualmente, negli allegati. La lista dei Servizi potrà variare a seconda delle scelte del Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto e/o successivamente, come previsto all'art. 2.4 che segue;

1.2. Ai fini del Contratto, si applicano inoltre le definizioni di “**Dato Personale**” ed “**Interessato**” previste nel Codice Privacy.

1.3. Tutte le clausole previste dal presente Contratto saranno applicate al singolo allegato contrattuale ad eccezione di quelle che siano espressamente derogate nell'allegato medesimo.

1.4. La cessazione dell'efficacia del presente Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, comporterà l'automatica cessazione dell'efficacia degli allegati; la cessazione dell'efficacia del singolo allegato non comporterà la cessazione del presente Contratto.

2. OGGETTO

2.1. Con la sottoscrizione del Contratto, a fronte del puntuale pagamento dei Corrispettivi, Cerved consente al Cliente di utilizzare, nei limiti consentiti dalla legge nonché per la durata ed alle condizioni previste dal Contratto, i Servizi erogati da Cerved e indicati e descritti puntualmente nel Modulo d'Ordine e/o, eventualmente, nella LoP o nel documento di progetto.

2.2. Cerved erogherà i Servizi senza alcun vincolo di subordinazione o controllo da parte del Cliente e senza l'assunzione di alcun obbligo di risultato nei confronti dello stesso.

2.3. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto e le caratteristiche dei Servizi e di riconoscerli idonei, assumendone ogni rischio relativo, all'uso specifico che intende farne.

2.4. Le Parti potranno ampliare la gamma dei Servizi tramite:

i. la sottoscrizione di ulteriori allegati, che formeranno parte integrante del presente Contratto alle condizioni di cui al presente articolo; ovvero

ii. la messa a disposizione del Cliente, da parte di Cerved di ulteriori servizi resi disponibili, alle condizioni e per la durata del presente Contratto, rendendo lo stesso edotto, con le modalità che Cerved riterrà più opportune, di tali ulteriori servizi e dei relativi prezzi, e l'uso da parte del Cliente dei servizi stessi, uso che varrà come accettazione senza la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto.

2.5. Il Cliente concede a Cerved diritto di prelazione con riferimento a servizi ulteriori ricompresi nell'offerta Cerved (e

delle società del gruppo cui appartiene) (i “**Servizi Addizionali**”).

In particolare:

- i. il Cliente si impegna a comunicare per iscritto a Cerved eventuali offerte ricevute da soggetti terzi per la prestazione di Servizi Addizionali, con indicazione del perimetro del servizio e dell'importo da quest'ultimo offerto, oltre alle relative modalità di pagamento;
- ii. Cerved avrà quindi facoltà di esercitare il diritto di prelazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione completa in ogni suo elemento.

3. DURATA, RINNOVO TACITO E RECESSO

- 3.1. Il presente Contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà efficace per la durata indicata nel Modulo d'Ordine (la “**Durata Contrattuale**”).
- 3.2. Cerved si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal Contratto, a propria esclusiva discrezione, mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente in conformità alle modalità di cui all'articolo 19, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di recesso.
- 3.3. Nel caso in cui Cerved eserciti il proprio diritto di recesso il Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di Corrispettivi non goduti, qualora già versati.
- 3.4. Cerved si riserva altresì il diritto di recedere dal Contratto anche nell'ipotesi in cui il Cliente sia inadempiente con riferimento ad uno qualsiasi degli eventuali ulteriori contratti conclusi tra il medesimo Cliente e Cerved e/o con una Consociata, ad esempio, e senza alcuna pretesa di esautività, anche solo per il mancato regolare pagamento di quanto pattuito. In tale ipotesi trova applicazione quanto previsto al precedente paragrafo 3.2, fatta salva la facoltà di compensazione per Cerved.
- 3.5. È espressamente esclusa qualsivoglia facoltà di recesso in capo al Cliente.

4. OBBLIGHI DELLE PARTI

- 4.1. Il Cliente si impegna a:
 - a. pagare a Cerved i corrispettivi dovuti ai sensi dell'articolo 8 in conformità alle modalità ivi previste;
 - b. collaborare con Cerved e consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta e completa prestazione dei Servizi, assicurandosi che le informazioni ivi contenute siano veritiere ed accurate sotto ogni profilo. Resta inteso che Cerved non sarà tenuta in alcun modo a verificare l'attendibilità e accuratezza delle informazioni fornite dal Cliente. Qualora la documentazione fornita non risultasse sufficiente, il Cliente si impegna ad effettuare le necessarie integrazioni. Il Cliente è tenuto, inoltre, a rispondere ad ogni eventuale richiesta di ulteriore documentazione e/o informazione proveniente da Cerved, entro i termini e le modalità di volta in volta concordati per iscritto tra le Parti;
 - c. utilizzare i Servizi, i dati e il materiale trasmesso in qualsiasi forma nell'ambito dei Servizi da Cerved – che ne detiene tutti i diritti di riproduzione, traduzione, adattamento, copia, anche parziale con qualsiasi mezzo – a soli fini interni, essendo espressamente vietate la loro cessione o comunicazione a terzi, commercializzazione o diffusione in qualsiasi forma, fatto salvo l'adempimento ad obblighi normativi e/o regolamentari;
 - d. manlevare e tenere indenne Cerved da qualsiasi danno, costo, spesa, pretesa, responsabilità e/o onere, diretto o indiretto, ivi incluse le spese legali, che Cerved dovesse subire o sopportare in conseguenza dell'inadempimento, da parte del Cliente e/o di suoi dipendenti, collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al Contratto.
 - e. fornire a Cerved puntuale riscontro e approvazione di obiettivi, tempistiche, requisiti e risultati;
 - f. assicurarsi che i Servizi siano conformi a leggi e regolamenti applicabili e utilizzati in conformità agli stessi;
- 4.2. Cerved si impegna a erogare con adeguata perizia e diligenza i Servizi, nel rispetto degli standard di qualità e professionalità

del settore, attenendosi alle specifiche concordate insieme al Cliente, mediante personale qualificato.

5. ACCETTAZIONE DEI SERVIZI

- 5.1. Il Cliente si impegna ad accettare i *Deliverables* valutandone la conformità ai requisiti concordati, attenendosi alle modalità e tempistiche eventualmente specificate nella documentazione di progetto.
- 5.2. Il Cliente si impegna ad informare Cerved tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla consegna, in merito a qualsiasi vizio e/o difformità dei *Deliverables* e/o delle attività che dovesse riscontrare nella fase di accettazione degli stessi.
- 5.3. Cerved s'impegna, entro un periodo di tempo ragionevole, comunque commisurato alla serietà e complessità degli eventuali vizi e/o difformità tempestivamente segnalati dal Cliente, a mettere a disposizione le proprie conoscenze e/o i propri mezzi finalizzati alla rimozione di tali vizi e/o difformità.
- 5.4. Le attività e/o i *Deliverables* si considerano accettati se: (i) il Cliente se ne avvale e/o li utilizza prima dell'accettazione formale degli stessi; (ii) il Cliente non si attiene alle modalità e tempistiche previste nella documentazione di progetto per l'accettazione; (iii) in ogni caso trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione al Cliente dell'ultimazione dell'attività e/o della consegna dei *Deliverables*, se antecedente a detta comunicazione.

6. RESPONSABILITÀ

- 6.1. Il Cliente riconosce e accetta che:
 - i. per l'esecuzione dei Servizi, Cerved potrà far uso di BI e accetta che sia esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Cerved per eventuali incompletezze e/o erroneità e/o vizi alla stessa non imputabili;
 - ii. Cerved non rilascerà dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto che i Servizi siano esenti da errori o che abbiano caratteristiche e/o finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle descritte nella documentazione di progetto, né sul fatto che i Servizi siano adatti a soddisfare le esigenze del Cliente;
 - iii. eventuali informazioni valutative elaborate da Cerved in esecuzione dei Servizi non potranno essere utilizzate dal Cliente come unica o prevalente base per le proprie decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie, che rimangono di esclusiva pertinenza, competenza e responsabilità del Cliente medesimo, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 6.2 del Codice di Condotta;
 - iv. dati o informazioni contenuti nei prodotti e servizi Cerved non sono forniti a scopo di contatto per finalità di *marketing* a meno che tale finalità non sia espressamente indicata nella documentazione di progetto. Il Cliente dichiara di conoscere e, qualora intenda utilizzare per finalità di *marketing* i dati o informazioni contenuti nei *Deliverables*, di impegnarsi a rispettare tutte le limitazioni e le prescrizioni normative in materia di trattamento di dati personali per contatti a distanza a fini promozionali, di vendita diretta, di attività promozionali e ricerche di mercato con finalità di *marketing* (a fini meramente esemplificativi e non esaustivi si richiamano l'art. 24-bis del D.L. 83/2012, la delibera n. 666/08/CONS relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione, la legge 11 gennaio 2018, n. 5, i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell'articolo 130 del Codice Privacy, il D.P.R. 178/2010 e il Provvedimento Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 19 gennaio 2011).
- 6.2. Le tempistiche indicate nella documentazione di progetto sono fornite a titolo puramente indicativo e non hanno carattere perentorio e/o essenziale. Tali tempistiche, inoltre, si fondano sul presupposto che il *team* di lavoro di Cerved riceva adeguata informazione, assistenza e collaborazione da parte del Cliente, come indicato all'articolo 4, che precede.
- 6.3. In ogni caso, la formulazione di algoritmi, previsioni, proiezioni, raccomandazioni, ipotesi di risultati e suggerimenti per la soluzione di alcune problematiche (ivi incluse quelle di natura finanziaria, di investimento e di ristrutturazione di

servizi o prodotti) non può in alcun modo essere interpretata come vincolante della scelta delle soluzioni definitive, che verranno adottate in autonomia dal Cliente. Tale scelta esula dall'ambito dei Servizi prestati da Cerved e verrà effettuata autonomamente dal Cliente, che ne sarà unico ed esclusivo responsabile.

- 6.4. Cerved non garantisce e non assume alcuna responsabilità per il raggiungimento o la continua applicabilità di algoritmi previsioni, proiezioni economico-finanziarie, raccomandazioni, ipotesi e suggerimenti dalla stessa eventualmente formulati, anche perché dipendenti da eventi e circostanze future, comprese le azioni che verranno poste in essere dal Cliente, che avrà la responsabilità per la loro attuazione.
- 6.5. Cerved non garantisce, né sarà responsabile del lavoro di terze parti a qualsiasi titolo coinvolte dal Cliente sul progetto oggetto della presente proposta.
- 6.6. Fatti salvi gli inderogabili limiti di legge nei casi di dolo o colpa grave, Cerved non potrà, in nessun caso, essere considerata responsabile per eventuali danni, perdite e/o costi, diretti o indiretti, di qualunque natura ed entità, che il Cliente dovesse subire in conseguenza della fruizione dei Servizi.
- 6.7. Fermo restando quanto precede e ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Cerved nei confronti del Cliente non potrà mai eccedere il 20% (venti per cento) dei corrispettivi corrisposti dal Cliente a Cerved nell'anno in cui si è verificato il fatto o l'omissione dal quale deriva la responsabilità di Cerved.
- 6.8. Eventuali contestazioni con riferimento ai Servizi potranno essere proposte dal Cliente solo a seguito del regolare pagamento dei Servizi stessi.

7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 7.1. Le Parti reciprocamente accettano e riconoscono che ogni e qualsiasi diritto di Proprietà Intellettuale relativo a beni materiali o immateriali preesistenti o sviluppati autonomamente durante il periodo di validità del Contratto (ivi inclusi *software*, algoritmi, progetti di architetture tecnologiche, etc.) sono e restano di titolarità della Parte che li ha originati.
- 7.2. Il Cliente, di conseguenza, prende atto e accetta che tutti i diritti di Proprietà Intellettuale sui *Deliverables*, in tutto e in ogni loro parte, ivi incluse le logiche, i principi organizzativi e i supporti e/o documenti sui quali gli stessi vengono forniti, sono e rimangono di esclusiva titolarità di Cerved.
- 7.3. Fatto salvo ciò che risulti necessario ai fini dell'esecuzione dei Servizi, ne è dunque vietata (i) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; (ii) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; (iii) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie di essa; (iv) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; (v) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui al punto (ii), che precede.
- 7.4. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 7.6 e condizionatamente all'integrale e puntuale pagamento dei corrispettivi, laddove applicabile, Cerved concede in licenza condizionata, non trasferibile, senza facoltà di sub-licenziare, il diritto di utilizzare i *Deliverables*.
- 7.5. In virtù della suddetta licenza: (i) i *Deliverables* potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali gli stessi sono stati realizzati; (ii) al Cliente non sarà in alcun caso consentito cedere e/o rendere pubblici e/o esibire e/o trasmettere a terzi i *Deliverables*, salvo che la comunicazione non sia imposta da un obbligo di legge. Nel caso in cui il Cliente intenda cedere e/o esibire e/o trasferire a terzi e/o rendere pubblici i *Deliverables*: (i) il Cliente dovrà essere preventivamente autorizzato da Cerved per iscritto e si obbliga comunque a riprodurre nei relativi contratti/atti con i terzi gli impegni di cui al presente articolo; (ii) Cerved non sarà in alcuna maniera ed a qualsivoglia titolo responsabile nei confronti del Cliente e/o di terzi; (iii) il Cliente sarà tenuto a manlevare e/o tenere indenne Cerved da qualsiasi responsabilità, pretesa di terzi e/o danno che dovesse

derivare a Cerved per l'effetto della cessione a terzi dei *deliverables* e l'eventuale uso fattone da questi.

- 7.6. In ogni caso Cerved rimarrà la sola ed esclusiva titolare, nonché l'unico soggetto legittimato ad utilizzare, anche successivamente allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, ogni e qualsivoglia metodologia, procedura, tecnica, idea, trovato, invenzione, segreto commerciale e know-how rientrante nel patrimonio di conoscenze proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, anche se sviluppati o comunque forniti in relazione ai Servizi di cui al Contratto. Ciascuna Parte dichiara e garantisce di essere titolare o di avere ricevuto il nulla osta dagli eventuali legittimi titolari dei diritti di proprietà intellettuale che fossero eventualmente messi a disposizione dell'altra nell'ambito dei Servizi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno.
- 7.7. Il Cliente si impegna anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per ciascun utente da questi autorizzato, a utilizzare i *Deliverables* negli stretti limiti di cui al Contratto e nel pieno rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale di titolarità di Cerved e/o di terzi.
- 7.8. Ciascuna delle Parti riconosce di non acquisire alcun diritto su marchi, denominazione ed ogni altro diritto relativo alla Proprietà Intellettuale dei segni distintivi dell'altra e si impegna a non utilizzarli, neanche parzialmente, in alcuna forma o con qualsiasi mezzo.
- 7.9. Il Cliente si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. per ciascun utente da questi autorizzato, a non contestare, direttamente o indirettamente, in via giudiziale e/o stragiudiziale, la validità e la titolarità dei diritti di Proprietà Intellettuale di cui al presente articolo 7.
- 7.10. Il Cliente autorizza Cerved a creare *case history* informative da pubblicare sul proprio sito *web* ed in eventuali altri strumenti di promozione/comunicazione *online* (a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicati stampa e/o attività di Digital PR su testate, *blog*) aventi ad oggetto il progetto e/o la collaborazione di cui al presente Contratto.

Le Parti convengono ed accettano che, preliminarmente alla pubblicazione e diffusione del materiale informativo, ogni attività di cui al paragrafo precedente sarà oggetto di preventiva definizione ed approvazione.

Il Cliente, ad ogni modo, conviene ed accetta che Cerved possa utilizzare, a titolo gratuito, il logo, marchio e/o segno distintivo del Cliente all'interno della propria documentazione commerciale, del proprio sito *web* e/o delle pagine di *social media* di proprietà di Cerved medesima.

Cerved riconosce che: (a) il Cliente è titolare di tutti i diritti relativi al Logo/Marchio allo stesso riferiti; (b) non possiede alcun diritto sul Logo/ Marchio del Cliente, fatto salvo quanto concesso in forza dell'autorizzazione di cui al presente paragrafo e che l'utilizzo è consentito unicamente ed esclusivamente in relazione ai fini previsti qui esposti; (c) è fatto divieto di concessione d'uso, di cessione o di sub-concessione totale o parziale a terzi del suddetto Logo/Marchio; (d) il Cliente potrà revocare in qualsiasi momento, tramite comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r, l'autorizzazione concessa. La revoca non ha effetto che per l'avvenire e non produce effetti retroattivi.

8. CORRISPETTIVO

- 8.1. Il Cliente si obbliga a pagare a Cerved i corrispettivi indicati nel Modulo d'Ordine e negli eventuali ulteriori allegati specifici dei Servizi successivamente scelti dal Cliente che formeranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 8.2. I prezzi, come sopra determinati, troveranno applicazione dalla data di efficacia del Contratto o dalla diversa data indicata negli allegati.
- 8.3. Tutti gli importi indicati nel presente Contratto si intendono al netto dell'IVA (se applicabile) e degli oneri di legge.
- 8.4. Cerved potrà aumentare i prezzi ogni anno con effetto dal primo gennaio, garantendo che nessun aumento dei prezzi complessivi indicati negli allegati ai sensi del presente articolo 8 superi (in termini percentuali) l'aumento percentuale annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 9.1. Cerved fattura al Cliente gli importi indicati nel Modulo d'Ordine e negli eventuali ulteriori allegati secondo le logiche ivi previste.
- 9.2. Il Cliente provvederà ad effettuare tutti i pagamenti entro i termini e secondo le modalità riportate nel Modulo d'Ordine e negli eventuali ulteriori allegati.
- 9.3. Oltre il termine di pagamento stabilito, Cerved provvederà ad addebitare gli interessi di mora al tasso previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatto salvo il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 10.
- 9.4. È facoltà di Cerved di cedere a terzi il credito che deriva dal presente Contratto.

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 10.1. Cerved potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. a seguito di semplice comunicazione scritta a mezzo PEC salvo il diritto di Cerved di agire per la tutela dei diritti violati e per il risarcimento dei danni, in caso di:
- violazione di anche una sola delle previsioni circa divieti ed obblighi del Cliente (art. 4);
 - mancato pagamento alle scadenze dei corrispettivi dovuti oltre un termine di tolleranza di 10 giorni;
 - mancato rispetto delle previsioni relative alla proprietà intellettuale (art. 7), al trattamento dei dati personali (art. 12), alla riservatezza (art. 15), al modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 (art. 17);
 - violazione del divieto di cessione del Contratto (art. 20.5).

11. SALUTE E SICUREZZA

- 11.1. Le Parti si impegnano a rispettare la normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo il d.lgs 81/2008.
- 11.2. Qualora per lo svolgimento dei Servizi, il personale di Cerved sia tenuto a recarsi presso la sede del Cliente, quest'ultimo è tenuto a: (i) assicurare che tutti i locali, attrezzature, dispositivi e strumenti siano in buone condizioni e conformi agli standard in materia di sicurezza e salute; (ii) predisporre adeguate misure e precauzioni atte a prevenire contatti pericolosi e infortuni; (iii) fornire al personale di Cerved le informazioni su eventuali rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro; (iv) fornire al personale di Cerved la formazione necessaria nonché le opportune protezioni; (v) ove richiesto, redigere il DUVRI.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 12.1. In conformità a quanto previsto dalla Normativa Privacy, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, previsti dalla Normativa Privacy.
- 12.2. In particolare, Cerved si impegna sin d'ora a farsi designare dal Cliente, senza alcun onere aggiunto, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto scritto. Eventuali dati di contatto raccolti per finalità di *marketing* in esecuzione dei Servizi nell'interesse del Cliente sono raccolti e trattati da Cerved in qualità di responsabile/subresponsabile del trattamento dei dati personali; pertanto, resta inteso che sarà onere del Cliente fornire a Cerved l'informativa da rendere agli Interessati e declinare i consensi secondo le proprie specifiche finalità.
- 12.3. Il Cliente si impegna a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy in relazione al trattamento dei Dati Personali trattati per suo conto nell'ambito dei Servizi oggetto del Contratto, con specifico riferimento agli eventuali obblighi di preventiva informativa agli Interessati e di raccolta del consenso, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE, laddove non operino ipotesi di esenzione ai sensi della

Normativa Privacy.

- 12.4. Il Cliente autorizza fin da ora Cerved ad utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei Servizi per perseguire proprie finalità volte all'analisi dei risultati emersi e a riutilizzare e/o fornire a terzi tali dati e/o informazioni in forma aggregata.
- 12.5. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati; le Parti, pertanto, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del Contratto, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della Normativa Privacy e del presente articolo loro rispettivamente imputabili

13. DIVIETO DI STORNO

- 13.1. Per tutta la Durata Contrattuale, inclusi i rinnovi, e fino alla scadenza del 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla sua cessazione, il Cliente, senza il previo consenso scritto di Cerved, non potrà direttamente e/o indirettamente, anche tramite società controllate e/o collegate, assumere né sollecitare l'assunzione e/o la contrattualizzazione, e/o comunque anche avvalersi tramite soggetti terzi, anche a titolo gratuito, a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata (lavoro subordinato, autonomo, socio d'opera), in Italia ed anche all'estero, di alcun dipendente o collaboratore di Cerved o delle società del gruppo cui Cerved appartiene.
- 13.2. Il divieto di cui al precedente paragrafo rimarrà in ogni caso valido per un periodo di 1 (uno) anno successivo alla data in cui tale dipendente o collaboratore cessa di essere un dipendente o un collaboratore di Cerved o di una società del gruppo cui Cerved appartiene.
- 13.3. In caso di violazione dei divieti contenuti nei precedenti paragrafi, il Cliente dovrà pagare a Cerved una penale pari al 200% (duecento per cento) dello stipendio lordo percepito dal dipendente negli ultimi 12 (dodici) mesi ovvero, qualora si trattasse di un collaboratore, un importo pari al 200% (duecento per cento) del compenso lordo annuale corrisposto a tale collaboratore da Cerved o da una società del gruppo cui Cerved appartiene prima della cessazione del rapporto con il dipendente o con il collaboratore (a seconda dei casi). Tale importo dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di:
- cessazione del rapporto di lavoro con Cerved o una società del gruppo cui Cerved appartiene (se trattasi di ex dipendente); ovvero
 - assunzione e/o contrattualizzazione da parte del Cliente (se trattasi di ex collaboratore).

Resta, in ogni caso, fermo ed impregiudicato il diritto di Cerved di agire per il risarcimento del maggior danno.

14. FORZA MAGGIORE

- 14.1. Se una Parte è impossibilitata, ostacolata o ritardata in, o nell'esecuzione di, uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto da un evento al di fuori del suo ragionevole controllo (compresi, senza limitazione, sciopero, serrata, controversia di lavoro, evento non prevedibile, guerra, sommossa, tumulto civile, epidemia, danno doloso, rispetto di una legge o ordine governativo, regolamento, incidente, guasto di impianti o macchinari, incendio, inondazione e tempesta), gli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto sono sospesi per il tempo in cui l'evento continua e nella misura in cui è impossibilitata, ostacolata o ritardata.
- 14.2. Se un evento di cui all'art. 14.1 continua a impedire, ostacolare o ritardare l'esecuzione degli obblighi di una Parte ai sensi del presente Contratto in un aspetto sostanziale per più di 30 (trenta) giorni, l'altra Parte può risolvere il presente Contratto con effetto immediato mediante notifica alla Parte interessata.

15. RISERVATEZZA

- 15.1. La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate per uno scopo diverso dall'adempimento dei suoi obblighi o dall'esercizio dei suoi diritti ai sensi del presente Contratto e non divulgherà le Informazioni Riservate a terzi se non con il

- previo consenso scritto della Parte Divulgante o in conformità al paragrafo 15.3.
- 15.2.** La Parte Ricevente non divulgherà le Informazioni Riservate a terzi.
- 15.3.** I paragrafi 15.1 e 15.2 non si applicano alle Informazioni Riservate che:
- siano, alla data del presente Contratto, o in qualsiasi momento successivo a tale data, diventate di dominio pubblico non in conseguenza di una violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; o
 - previa dimostrazione della Parte Ricevente, con ragionevole soddisfazione della Parte Divulgante, erano note alla Parte Ricevente prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante alla Parte Ricevente o sono state successivamente divulgate alla Parte Ricevente da una fonte diversa dalla Parte Divulgante senza violazione del presente Contratto o di altri impegni; o
 - la Parte Ricevente sia tenuta a divulgare per legge o per ordine di un'autorità di regolamentazione competente, a condizione che, nella misura in cui ciò sia consentito, la Parte Ricevente:
 - informi la Parte Divulgante non appena possibile non appena venga a conoscenza di tale requisito; e
 - collabori con la Parte Divulgante (a ragionevoli spese della Parte Divulgante) per evitare o limitare la divulgazione e per ottenere garanzie di riservatezza dall'autorità a cui le informazioni devono essere divulgate.
- 15.4.** Ciascuna Parte Ricevente informerà espressamente i propri funzionari, dipendenti, agenti, consulenti professionali e appaltatori ("**Rappresentanti Autorizzati**") della natura confidenziale delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante e dello scopo per il quale possono essere utilizzate e assicurerà che gli stessi rispettino i termini del presente Contratto come se fossero parte dello stesso. La Parte Ricevente sarà responsabile di qualsiasi violazione del presente Contratto da parte di uno dei suoi Rappresentanti Autorizzati e, a proprie esclusive spese, adotterà tutte le misure ragionevoli per impedire ai suoi Rappresentanti Autorizzati di divulgare o utilizzare le Informazioni Riservate in modo vietato o non autorizzato.
- 15.5.** La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate con modalità che possano risultare in concorrenza con l'attività svolta dalla Parte Divulgante.
- 15.6.** Le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte Divulgante. Ad eccezione di quanto specificamente previsto nel presente Contratto, nessuna disposizione del presente Contratto sarà interpretata come concessione o trasferimento di diritti di licenza o altro su qualsiasi Informazione Riservata della Parte Divulgante.
- 15.7.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15.8, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione del presente Contratto, la Parte Ricevente dovrà:
- restituire alla Parte Divulgante o distruggere tutti i documenti e i materiali (compresi i supporti elettronici) o le parti di essi che contengono o si riferiscono a qualsiasi Informazione Riservata, insieme a qualsiasi copia che sia in possesso, custodia o controllo della Parte Ricevente o che sia in possesso, custodia o controllo di uno dei suoi Rappresentanti Autorizzati, purché tali informazioni siano in una forma che possa essere consegnata o distrutta; e
 - cancelare definitivamente tutte le Informazioni Riservate da qualsiasi computer, elaboratore di testi, dispositivo di telecomunicazione mobile o dispositivo simile da o per conto della Parte Ricevente o da o per conto dei suoi Rappresentanti Autorizzati.
- 15.8.** La Parte Ricevente può conservare (i) una copia delle Informazioni Riservate ai fini e per tutto il tempo richiesto da qualsiasi legge, tribunale o autorità di regolamentazione o dalle sue procedure interne di conformità; e (ii) file elettronici contenenti le Informazioni Riservate creati in conformità alle procedure automatiche di archiviazione e *back-up*.
- 15.9.** La Parte Ricevente riconosce che né la distruzione, né la restituzione, né la cancellazione di alcuna Informazione Riservata la libereranno dagli obblighi contenuti nel presente Contratto.
- 15.10.** La Parte Ricevente riconosce che un danno irreparabile potrà essere causato alla Parte Divulgante in conseguenza della violazione del presente Contratto e dalla divulgazione, riproduzione o uso non autorizzato delle Informazioni Riservate da parte sua o dei suoi Rappresentanti Autorizzati e che i danni monetari potranno essere non adeguati a compensare la Parte Divulgante per le conseguenze di tale violazione. La Parte Ricevente concorda che in caso di violazione, la Parte Divulgante potrà richiedere e ottenere un provvedimento cautelare per proteggere e recuperare le Informazioni Riservate e la Parte Ricevente non si opporrà all'emissione di un provvedimento cautelare contro la Parte Ricevente sulla base di una azione legale ritualmente promossa. Le menzionate azioni legali si aggiungono a qualsiasi altra azione a tutela delle Parti prevista ai sensi del presente Contratto o della legge.
- 16. SUBAPPALTO**
- 16.1.** Il Cliente autorizza sin d'ora Cerved e/o le Consociate ad affidare a terzi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del Contratto, secondo la loro esclusiva ed insindacabile discrezione, le attività oggetto dello stesso o comunque funzionali alla fornitura dei Servizi.
- 17. D.LGS. N. 231/2001**
- 17.1.** Le Parti si obbligano, l'una nei confronti dell'altra, ad osservare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. In particolare, il Cliente s'impegna, al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e di Gestione e nel Codice Etico di Cerved.
- 18. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO**
- 18.1.** Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 18.2.** Per qualsiasi controversia inerente all'applicazione, esecuzione od interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il foro di Milano.
- 19. COMUNICAZIONI**
- 19.1.** Tutte le comunicazioni indirizzate al Cliente dovranno essere inviate ai recapiti indicati nel Modulo d'Ordine. Resta inteso che è specifico onere del Cliente comunicare tempestivamente a Cerved eventuali variazioni dei propri recapiti per le comunicazioni ai sensi del Contratto.
- 19.2.** Le comunicazioni e le notifiche a Cerved andranno invece inviate all'indirizzo cerved_corporate@pec.cerved.com o tramite posta raccomandata A/R presso l'indirizzo della sede legale indicato in epigrafe.
- 19.3.** Eventuali variazioni dei recapiti dovranno essere tempestivamente comunicate, fermo restando che tali variazioni saranno eccipienti a Cerved solo a seguito di tale comunicazione.
- 20. DISPOSIZIONI FINALI**
- 20.1.** Qualsiasi modifica del presente Contratto è valida solo se in forma scritta e sottoscritta da o per conto di ciascuna Parte.
- 20.2.** Il Contratto costituisce l'intero accordo, e sostituisce qualsiasi precedente accordo, tra le Parti relativamente al suo oggetto. Il Cliente riconosce di non aver fatto affidamento e di non essere stato indotto a stipulare il presente Contratto da alcuna dichiarazione diversa da quelle espressamente indicate nel presente Contratto. Cerved non è responsabile nei confronti del Cliente (in termini di responsabilità extracontrattuale, contratto o illecito civile, o in qualsiasi altro modo) per qualsivoglia dichiarazione o garanzia (diversa da una dichiarazione fraudolenta) che non sia espressamente contenuta nel presente Contratto.
- 20.3.** Essendo tutte le prestazioni del presente rapporto contrattuale soggette ad IVA, il Contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
- 20.4.** Il mancato o ritardato esercizio di un diritto o rimedio previsto

dal presente Contratto o dalla legge non costituisce una rinuncia al diritto o rimedio stesso o ad altri diritti o rimedi. L'esercizio parziale di un diritto o rimedio previsto dal presente Contratto o dalla legge non impedisce l'ulteriore esercizio del diritto o rimedio o l'esercizio di un altro diritto o rimedio.

- 20.5.** Il presente Contratto è da considerarsi personale per il Cliente, il quale non potrà cedere o trasferire o pretendere di cedere o trasferire alcun diritto o obbligazione ai sensi del presente Contratto.
- 20.6.** È facoltà di Cerved cedere tutti o alcuni dei suoi diritti o trasferire tutti o alcuni dei suoi diritti, obblighi e responsabilità ai sensi del presente Contratto ad una società appartenente al medesimo gruppo.
- 20.7.** Il Contratto non conferisce alcun diritto o beneficio a qualsiasi terzo che non ne sia parte. Un terzo che non è parte del Contratto non avrà alcun diritto di far valere alcun termine, condizione o altra disposizione del Contratto.
- 20.8.** Se una qualsiasi disposizione del Contratto dovesse risultare vietata dalla legge o giudicata illegittima, nulla o inapplicabile da

un tribunale, la disposizione deve essere intesa come separata dal presente Contratto e resa inefficace per quanto possibile senza modificare le restanti disposizioni del presente Contratto e non deve in alcun modo inficiare la validità o l'applicazione dello stesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi disposizione non valida, illegittima o inapplicabile con una disposizione valida, legittima e applicabile che raggiunga il più possibile gli obiettivi economici, legali e commerciali della disposizione non valida, illegittima o inapplicabile.

- 20.9.** Il Contratto è il risultato di negoziati tra le Parti, ognuna delle quali è un operatore commerciale esperto con riferimento all'oggetto del Contratto. Nel caso in cui sorga un'incertezza o una questione interpretativa, il presente Contratto sarà interpretato come se fosse stato redatto congiuntamente dalle Parti e non sorgerà alcuna presunzione o onere della prova a favore o a sfavore di alcuna Parte in considerazione della redazione, a cura dell'una o dell'altra Parte, di qualsiasi disposizione del presente Contratto.

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in modo specifico le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 3 DURATA E RINNOVO TACITO; Art. 4 OBBLIGHI DEL CLIENTE; Art. 6 RESPONSABILITÀ; Art. 8 CORRISPETTIVO; Art. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; Art.18 FORO ESCLUSIVO; Art. 20.6 DIVIETO DI CESSIONE.